

ALLEGATO "C"

RACCOLTA N. 17748

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE TEATRALE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

"I VACANTUSI"

Art. 1= Costituzione - Scopi - Sede - Durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia Ente del Terzo Settore l'"ASSOCIAZIONE TEATRALE I VACANTUSI A.P.S." in sigla "ASSOCIAZIONE I VACANTUSI A.P.S.".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile");

Il presente Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indicherà gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede in **Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera n. 237.**

L'associazione potrà mutare l'indirizzo della propria sede legale all'interno del Comune di Lamezia Terme e deliberare an-

che l'apertura di sedi secondarie per un più confacente svolgimento dell'attività in ambito intercomunale, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

Essa può dotarsi di un simbolo, tutelato e regolamentato, che la rappresenti.

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica ed aconfessionale.

La sua attività è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

E' un'associazione di promozione sociale che persegue finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale, ampliando la conoscenza dei vari settori di azione attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nei vari campi di interesse e dei fini perseguiti.

Promuove l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza e le pari opportunità; ripudia ogni forma di discriminazione nei confronti di persone che, per qualsiasi causa, siano in condizione di marginalità sociale cui all'art. 5 del CTS.

Essa ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, culturale e sociale della persona attraverso ogni forma di espressione e di promuovere la diffusione dell'arte in ogni sua forma nonché l'utilizzo, la gestione ed il recupero degli

spazi teatrali e/o teatrabili.

Si propone di favorire lo sviluppo e di promuovere iniziative destinate alla formazione artistico-culturale e sociale. In particolare si propone:

- il recupero delle radici culturali dei territori calabresi anche con la riscoperta del patrimonio linguistico del dialetto;

- la valorizzazione di tradizioni e linguaggi popolari, attraverso l'attivazione del messaggio teatrale nell'ambito nazionale e soprattutto nelle zone periferiche del mezzogiorno;

- l'allestimento di festival, rassegne, laboratori teatrali sia in ambito nazionale ed estero, seminari, conferenze, dibattiti, lavori radiofonici e televisivi, produzioni di libri, riviste e giornali, sistemi informatici ed ogni altra forma di produzione per elevare il livello culturale nazionale, favorire la partecipazione attiva per stimolare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità. Dette iniziative potranno essere realizzate in proprio o con ogni forma di collaborazione con terzi.

- Attività di ricerca per il recupero di testi teatrali, musiche, costumi e quant'altro di provenienza meridionale al fine di promuovere la storia delle nostre genti del sud.

L'Associazione Teatrale "I Vacantusi" A.P.S. promuove altresì, tutte quelle azioni di formazione ed aggiornamento tese ad arricchire il personale docente e gli studenti per favorire una

partecipazione attiva degli stessi alla vita della nazione.

L'associazione, a titolo indicativo e non limitativo e per i fini di cui sopra, esplica la sua attività prevalentemente nei settori della cultura, delle arti e della tutela del patrimonio artistico, dell'editoria, delle varie forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione ad esse connessa, in particolare mediante esercizio delle **attività di interesse generale** elencate nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in seguito denominato "C.T.S." (Codice del terzo settore) alle lettere D - F - I - L - R - V - Z e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della po-

vertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il Consiglio Direttivo, quale Organo amministrativo, è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS.

Del carattere secondario e strumentale di tali attività diverse sarà fatta espressa menzione nei documenti di bilancio.

La presente A.P.S., allo scopo di meglio raggiungere i propri obiettivi, può affiliarsi, convenzionarsi e collaborare con tutte le realtà territoriali, nazionali ed internazionali che perseguono i suoi stessi fini; promuovere partenariati, protocolli di intesa, convenzione o partecipazione in nuovi soggetti del terzo settore che prevedono la partecipazione di pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

Art. 2= Associati

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette Associati persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo ri-

chiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integralo entro un anno.

Possono associarsi all'"Associazione Teatrale I Vacantusi A.P.S." privati cittadini, enti pubblici, le Associazioni Artistiche senza fini di lucro e tutti gli Enti del terzo settore, così come definiti ed individuati dalla normativa vigente, che perseguano le finalità del presente statuto.

L'ammissione è subordinata a presentazione di apposita domanda dell'interessato al Consiglio Direttivo che ne delibera l'accettazione o il rifiuto.

La qualifica di socio si perde, per morte, scioglimento, dimissioni, morosità, mancata partecipazione alla vita associativa per diciotto mesi e per esclusione, in caso di comportamenti in palese contrasto con le norme e le finalità di cui al presente Statuto, ai Regolamenti interni ed al Codice Etico o che comunque arrechino nocumento o danno all'Associazione o alla sua immagine.

Art. 3= Gli Organi Statutari

Gli organi dell'"Associazione Teatrale I Vacantusi A.P.S." sono:

- L'Assemblea dell'Associazione;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente dell'Associazione;
- l'organo di controllo.

Art 4= Assemblea degli Associati

L'Assemblea è organo sovrano ed è costituita dai Legali Rappresentanti delle Associazioni e/o Enti e dai privati cittadini che risultino regolarmente affiliati.

Ciascuno di essi ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota associativa ed il numero degli Associati tesserati.

L'avente diritto al voto può delegare un socio tesserato appartenente alla stessa Associazione un Legale Rappresentante o altro socio tesserato di altra Associazione/Ente, purché già delegato.

Ciascun legale rappresentante o delegato potrà rappresentare, in deroga all'articolo 24 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, un solo altro associato.

Alle riunioni possono partecipare chiunque, su invito del comitato direttivo, che per sua competenza, possa essere utile per l'approfondimento di uno o più argomenti posti in discussione.

Il Presidente, previa delibera del Comitato Direttivo, nella convocazione può prevedere che l'assemblea si costituisca e si svolga mediante assemblee separate da tenersi in diversi ambienti territoriali e/o con votazione in forma telematica, elettronica o per corrispondenza.

L'Assemblea delibera validamente con il voto singolo di ciascun avente diritto ed è convocata dal Presidente dell'associazione, sentito il Consiglio Direttivo per l'approvazione

dei bilanci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto o la maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della "A.P.S." o negli altri casi in cui la straordinarietà è ritenuta necessaria e riconosciuta dall'assemblea in sede di costituzione.

La convocazione di tutti gli Associati e/o le Associazioni/Enti affiliati avviene mediante avviso, cartaceo e/o elettronico ai contatti dichiarati al momento dell'iscrizione, e/o pubblicazione sul sito dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

Saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti gli Associati anche in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso.

L'avviso deve contenere le modalità di svolgimento ed eventualmente di partecipazione da remoto; la sede, o le diverse sedi; il luogo, o i diversi luoghi; data e ora di svolgimento; l'Ordine del Giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata nella stessa data e sedi di quella Ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'associazione stessa è valida-

mente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'assemblea elegge ogni quattro anni il Presidente dell'Assemblea ed altri due o quattro consiglieri che formeranno il Consiglio Direttivo; i componenti mancanti di tale organismo nel caso in cui per esclusione/dimissione venga meno il numero dei componenti e non sia stato possibile integrarlo con i primi dei non eletti all'ultima Assemblea elettiva.

L'Assemblea delibera comunque con le competenze inderogabili di cui all'art. 25 del "CTS".

Art. 5= Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'associazione ed è composto dal Presidente e da un minimo di due ad un massimo di quattro membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati, oltre il Presidente, rieleggibili alla scadenza dei quattro anni.

Alle riunioni può partecipare chiunque su invito del Consiglio Direttivo che per sua competenza possa essere utile per l'approfondimento di uno o più argomenti posti in discussione.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo di uno o più membri del Consiglio i medesimi saranno sostituiti dai primi non eletti all'ultima Assemblea Elettiva o, ove non possibile, attraverso apposita elezione.

Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza o impedimento non tempo-

raneo di più della metà dei membri nell'arco del quadriennio, il Consiglio Direttivo decade e si farà luogo a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione avviene mediante avviso a tutti i membri, spedito anche a mezzo posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima riducibili a 5 (cinque) in caso di urgenza. I relativi lavori possono svolgersi anche in forma telematica e/o telefonica.

Saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i Consiglieri anche in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso. Anche in questo caso dovrà essere redatto un dettagliato verbale.

L'avviso deve contenere la sede, il luogo, la data e ora di svolgimento, l'Ordine del Giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, nella prima riunione il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Vice-Presidente ha funzione di vicario del Presidente dell'Associazione e lo sostituisce in caso di assenza o impe-

dimento temporaneo.

Il Segretario Generale dà esecuzione ai provvedimenti degli organi deliberativi ed assiste il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

Il Tesoriere è responsabile delle pratiche e scritture contabili, della tenuta della cassa sociale e dei libri sociali.

Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese. Predispone, inoltre, i dati necessari, sia dei consuntivi che dei preventivi per la redazione dei bilanci, a cura del Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione dell'Assemblea dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci preventivi e consuntivi, propone la quota associativa annua che ogni socio deve corrispondere, e predispone i Regolamenti e le modifiche di Statuto e Regolamenti.

Provvede:

- a sviluppare le attività dell'associazione di promozione sociale nel quadro delle direttive approvate dall'Assemblea;
- alla gestione ordinaria e straordinaria della A.P.S. nonché alla nomina o all'assunzione dei dipendenti;
- all'ingresso di nuovi Associati ed alla loro esclusione dalla vita associativa;
- alla nomina, a discrezione ed a tempo determinato, di Delegati con funzioni specifiche;

- alla istituzione ed alla nomina, a discrezione ed a tempo determinato, di direttori artistici e/o di Commissioni Artistiche - Tecniche - Funzionali specificandone obiettivi e compiti.

Delibera sulla stipula dei contratti con i terzi, ivi compresi quelli di prestazione professionale e/o di collaborazione per attività tecnico-amministrative connesse alla gestione dell'Associazione, dando mandato al Presidente per la loro sottoscrizione.

Delibera, in ogni caso, su tutte le questioni o atti per i quali non vi sia a norma del presente statuto competenza esclusiva degli altri organi dell'Associazione.

Può adottare in via provvisoria, provvedimenti di comprovata urgenza e/o particolare convenienza per l'Associazione che richiedono l'approvazione Assembleare o di altri Organi, fermo restando l'obbligo di successiva ratifica.

Art. 6= Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, e ne presiede le adunanze, e del Consiglio Direttivo. Sottoscrive ed assume le obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione in esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7= Organo di Controllo - Revisore Legale

ORGANO DI CONTROLLO:

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito

dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori

(e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridi-

che, perdano tali predette loro qualità.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231(81), qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche a distanza con

le medesime modalità previste per l'assemblea degli associati;

REVISIONE LEGALE

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Art. 8= Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Ogni anno, entro i termini di legge, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Consuntivo, il Bilancio Preventivo e La Relazione di missione per l'approvazione dell'Assemblea, che sottopone al parere del Consiglio Federale.

Nei casi previsti dall'art. 14 del C.T.S. sarà cura del Consiglio Direttivo porre in essere i relativi adempimenti stabiliti dal medesimo.

Art. 9= Pubblicità dei Lavori

Di tutte le riunioni degli Organi Statutari dovrà essere redatto apposito verbale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali depositati presso la sede, previa richiesta scritta e motivata diretta al Presidente, il quale comunicherà la data e l'ora per l'accesso richiesto.

I verbali e tutta la documentazione (deleghe, candidature,

ecc.) per l'elezione degli Organi Statutari vanno trasmesse al Consiglio Direttivo.

Art. 10= Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni di proprietà e comunque acquistati, da contributi e sovvenzioni di amministrazioni pubbliche ed enti privati, dalle quote associative degli enti associati e dei loro Associati tesserati, dai beni provenienti da eventuali donazioni o lasciti, da redditi patrimoniali vari.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota d'iscrizione e contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizza-

zione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condi-

zioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione

all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Contributi Sociali

L'assemblea in casi particolari può stabilire un contributo a carico degli associati per finanziare l'attività dell'Associazione, tale contributo non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento del contributo sociale non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occor-

rente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Art. 11= Divieto ei Distribuzione degli Utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Fermo quanto sopra, eventuali utili o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere destinati alle finalità sociali perseguite dall'Ente.

Art. 12= Gratuità e Durata delle Cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 13= Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'associazione tiene;

a) il Libro degli associati;

b) il registro dei volontari;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo;

e) il registro dei volontari

Art. 14= Scioglimento dell'Associazione

L'associazione sarà sciolta e terminerà la propria attività quando saranno esauriti gli scopi per i quali è sorta o per ogni altra ragione che sia tale da giustificarne lo scioglimento.

La delibera di scioglimento dell'Associazione dispone la nomina di uno o più incaricati alla liquidazione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 CTS ad altre Associazioni di Promozione Sociale secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 15= Volontari e Lavoratori Dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi

di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 16= Disposizioni Transitorie e Finali Applicabili

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia del codice civile delle Associazioni di Promozione Sociale ed Enti del Terzo Settore, tempo per tempo in vigore.

FIRMATO:

MORELLI NICOLA;

SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO)